



15.10.2021

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche

Consultazione delle cerchie interessate

Indice

1	Consultazione delle cerchie interessate.....	2
2	Riassunto dei motivi e delle condizioni per un'apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche.....	2
3	Questionario	4
4	Allegato 1: Descrizione dettagliata del progetto di regolamentazione	5
4.1	Apertura alle persone fisiche.....	5
4.2	Apertura controllata	5
4.3	Processo di attribuzione (ordine di priorità).....	6
5	Allegato 2: Elenco delle organizzazioni consultate.....	8



Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

1 Consultazione delle cerchie interessate

Dal 2016 gli enti iscritti nel registro di commercio svizzero aventi la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera, gli enti pubblici svizzeri nonché le associazioni e le fondazioni svizzere possono richiedere di registrare un indirizzo internet .swiss. I criteri per l'attribuzione sono stabiliti nell'ordinanza sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2). L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) intende proporre al Consiglio federale una modifica dell'ODIn che consentirebbe di attribuire nomi di dominio ".swiss" alle persone fisiche di nazionalità svizzera o a quelle domiciliate in Svizzera.

Prima di compiere questo passo, l'UFCOM desidera consultare le cerchie interessate, in particolare in merito alle opportunità e ai rischi che potrebbero insorgere da una tale apertura di ".swiss". **Il vostro parere è importante e vi saremmo grati se poteste compilare il questionario qui di seguito (v. n. 3).**

Questo documento presenta brevemente anche i motivi e le condizioni per un'apertura controllata di ".swiss" alle persone fisiche (n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Descrive in dettaglio il progetto di una possibile regolamentazione (all. 1 n. 4) ed elenca le organizzazioni consultate (all. 2 n. 5).

Potete inviarci il vostro parere via e-mail all'indirizzo domainnames@bakom.admin.ch fino a **15.11.2021**. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.

2 Riassunto dei motivi e delle condizioni per un'apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche

Lo scopo fondamentale del dominio Internet ".swiss" è di rendere servizio agli interessi di tutta la comunità svizzera, che naturalmente comprende tutti i cittadini e residenti svizzeri. Al momento del suo lancio, l'attribuzione dei nomi di dominio ".swiss" è tuttavia stata **riservata unicamente alle imprese e alle istituzioni svizzere**, escludendo le persone fisiche. Questa restrizione iniziale di eleggibilità ha evitato una potenziale corsa generale ad ottenere un dominio ".swiss", preservando la capacità del gestore del registro di effettuare i controlli preventivi che garantiscono la qualità e la sicurezza di questo dominio Internet.

Dopo il riuscito lancio di .swiss per le imprese e le istituzioni svizzere, il gestore del registro ha ora il pieno controllo del processo operativo e amministrativo di ".swiss". È quindi possibile prevedere un'apertura controllata del dominio alle persone fisiche domiciliate in Svizzera e ai cittadini svizzeri. Questa permetterebbe non solo di raggiungere l'obiettivo di base di ".swiss", che è di **offrire nomi di dominio a tutta la comunità svizzera**, ma anche di far evolvere e prosperare questo dominio Internet. Ciò darebbe ai numerosi svizzeri all'estero la possibilità di evidenziare il loro legame con il nostro Paese, e ai residenti svizzeri attualmente esclusi, come gli artisti, gli sportivi o i membri delle professioni liberali (avvocati, medici, ecc.), di beneficiare dell'identificazione chiara e sicura garantita da ".swiss".

Un'apertura controllata di ".swiss" alle persone fisiche dovrebbe promuovere la popolarità del dominio, **senza pregiudicare gli interessi delle imprese e delle istituzioni svizzere** che sono già presenti con un dominio ".swiss". Sembra quindi che le condizioni siano riunite per proporre una tale apertura.

Per mantenere la qualità del dominio ".swiss" ed evitare abusi, prima di ogni registrazione di un nome di dominio il gestore del registro deve verificare che sia effettivamente rispettato il requisito dell'esistenza di un **rapporto oggettivo legittimo e sufficiente tra la denominazione desiderata e il richiedente**. In caso di apertura di ".swiss" alle persone fisiche, il rispetto di questa condizione verrebbe controllato. Questo requisito dovrebbe quindi essere chiaramente definito nell'ordinanza ODIn, che sancirebbe un'**apertura controllata del dominio alle persone fisiche al fine di limitare qualsiasi rischio di abuso**.

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

Le denominazioni che possono essere richieste come nomi di dominio ".swiss" da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da una persona svizzera all'estero dovrebbero essere composte da almeno **uno dei seguenti elementi o designazioni obbligatori**:

- Il cognome iscritto/I cognomi iscritti nel registro dello stato civile o il nome proprio/i nomi propri; questi sono i principali elementi di identificazione di una persona fisica che permettono di stabilire un legame oggettivo legittimo e sufficiente;
- Al posto del cognome o del nome proprio, una persona fisica potrebbe richiedere l'attribuzione di qualsiasi altro segno distintivo esclusivo di cui è titolare (ad es. un marchio).

I richiedenti potrebbero anche **completare** l'elemento o gli elementi obbligatori con **denominazioni scelte liberamente** che li rappresentano, caratterizzano, distinguono o identificano (indicazioni geografiche, attività, hobby, professioni, pseudonimi, nomi di fantasia).

Delle nuove regole dovrebbero infine permettere di determinare a chi il gestore del registro attribuirà un nome di dominio nel caso di domande di registrazione plurime (concorrenti) che coinvolgono persone fisiche. Le **imprese e le istituzioni svizzere dovrebbero mantenere la priorità sulle persone fisiche** in caso di domande concorrenti per lo stesso nome di dominio.

Per i **centri di registrazione e i rivenditori**, l'apertura di ".swiss" è un'opportunità commerciale, che dovrebbe generare un onere di lavoro supplementare ragionevole. In effetti, non dovrebbero adattare il loro sistema di fatturazione poiché la tassa attualmente addebitata dal gestore del registro ai centri di registrazione per l'attribuzione di un nome di dominio ".swiss" si applicherebbe anche alle persone fisiche.

Informazioni dettagliate su ".swiss" sono pubblicate all'indirizzo:

<https://www.nic.swiss>

<https://dot.swiss>

<https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/digitale-e-internet/internet/nomi-di-dominio-internet/swiss.html>

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

3 Questionario

Vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande. Potete completare le vostre risposte con qualsiasi commento o spiegazione che ritenete necessari concernente l'apertura di ".swiss".

1. In generale, l'apertura di ".swiss" alle persone fisiche è appropriata e/o giustificata alla luce dello scopo di base di questo dominio Internet, che è di offrire nomi di dominio all'intera comunità svizzera al fine di promuoverla in Svizzera e nel mondo (cfr. art. 50 lett. b ODIn)?
2. L'estensione dell'eleggibilità alle persone fisiche domiciliate in Svizzera e ai cittadini svizzeri è compatibile con le qualità previste del dominio ".swiss" in termini di affidabilità, reputazione e sicurezza? Avete proposte di modifiche o aggiunte da apportare in merito alla cerchia delle persone che potrebbero richiedere dei nomi di dominio ".swiss"?
3. I criteri proposti per delimitare le denominazioni che una persona fisica potrebbe considerare di registrare come nome di dominio ".swiss" (cognome attestato/cognomi attestati nel registro di stato civile e/o nome/i, completato/i eventualmente da designazioni scelte liberamente) sono oggettivamente adeguati o troppo ampi o troppo restrittivi per soddisfare le esigenze della comunità svizzera delle persone fisiche? Avete suggerimenti per modifiche o aggiunte da apportare ai nomi che una persona fisica potrebbe o dovrebbe poter registrare?
4. Ritenete adeguate e giustificate le regole di priorità previste che favoriscono le istituzioni e le imprese svizzere per decidere tra domande concorrenti che coinvolgono persone fisiche? Avete proposte di modifica o aggiunte da fare a queste regole di priorità?
5. Avete altre proposte o commenti riguardo all'apertura di ".swiss" alle persone fisiche?

Potete inviarci il vostro parere via e-mail all'indirizzo domainnames@bakom.admin.ch fino a **15.11.2021**.

Grazie per la vostra partecipazione a questa consultazione.

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

4 Allegato 1: Descrizione dettagliata del progetto di regolamentazione

4.1 Apertura alle persone fisiche

L'articolo 50 lettera d dell'ordinanza sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2) sottolinea che la politica di attribuzione dei nomi di dominio ".swiss" deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera. In questo senso, permette un'apertura scaglionata a coloro che possono chiedere un'attribuzione. Questa **esigenza di una politica prudente ha portato il Consiglio federale a optare inizialmente per un'esclusione delle persone fisiche dall'eleggibilità** per l'attribuzione di nomi di dominio .swiss. Questa esclusione ha permesso di prevenire una corsa ai nomi di dominio che avrebbe potuto pregiudicare ".swiss" come spazio di qualità il più sicuro possibile. Ha anche dato al gestore del registro la possibilità di controllare il dominio al momento del suo lancio, effettuando una vera valutazione di tutte le candidature e di determinare la prassi di attribuzione. Infine, l'esclusione delle persone fisiche ha permesso di concentrare tutte le risorse, in particolare quelle pubblicitarie, sull'obiettivo principale iniziale del dominio ".swiss", ossia le imprese e le istituzioni svizzere.

Ora che il periodo di lancio è terminato, è **perfettamente possibile aprire in modo controllato** l'attribuzione dei nomi di dominio ".swiss" alle **persone fisiche residenti in Svizzera e agli svizzeri all'estero**, adattando di conseguenza l'articolo 55 ODIn che disciplina l'eleggibilità. Ci sono due argomenti a favore di questa apertura:

- il gestore del registro ha ora il pieno controllo sull'attribuzione e sulla gestione dei nomi di dominio ".swiss" a livello tecnico, operativo e amministrativo, il che permette al dominio di costituire una zona di fiducia nello spazio globale di nomina;
- le persone fisiche domiciliate in Svizzera e gli svizzeri residenti all'estero sono parti essenziali della comunità svizzera. Anche loro devono poter beneficiare del dominio ".swiss", come previsto chiaramente dagli articoli 50 lettera d e 53 capoverso 1 lettera a ODIn, secondo cui ogni persona che è in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera deve poter a priori richiedere un nome di dominio ".swiss".

L'utilità e il successo di un dominio Internet si basano principalmente sulla sua capacità di **creare del valore per la comunità** interessata. Un'apertura controllata del dominio ".swiss" alle persone fisiche contribuirebbe a questo scopo aumentando la visibilità e la popolarità di ".swiss", **senza pregiudicare in alcun modo gli interessi delle aziende e delle istituzioni svizzere** che hanno registrato e utilizzano attualmente nomi di dominio ".swiss". Una tale apertura di ".swiss" dovrebbe giovare in particolare ai 760 200 cittadini svizzeri che nel 2018 erano registrati presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero, vale a dire più di uno svizzero su dieci, per i quali un nome di dominio ".swiss" permetterebbe di sottolineare il proprio legame con il nostro Paese. Occorre anche considerare i residenti svizzeri, che siano artisti, sportivi o membri delle professioni liberali come avvocati o medici e che non hanno la possibilità di beneficiare dell'identificazione chiara e sicura offerta da ".swiss".

4.2 Apertura controllata

Il requisito di un rapporto particolare con la Svizzera non è l'unica condizione per l'attribuzione di nomi di dominio ".swiss". Qualsiasi attribuzione richiede la presenza di un **rapporto oggettivo legittimo e sufficiente tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio** (art. 53 cpv. 1 lett. e ODIn). Un tale rapporto non è facile da determinare per le persone fisiche e dovrebbe quindi essere definito nell'ODIn; è in questo senso che si fa qui riferimento a un'**apertura controllata del dominio ".swiss" per le persone fisiche**.

Le denominazioni che possono essere richieste come nomi di dominio ".swiss" da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da una persona svizzera all'estero **devono essere composte da almeno uno dei seguenti elementi o designazioni obbligatori**:

- **Il cognome/i cognomi e/o un altro nome attestato/altri nomi attestati nel registro dello stato civile** della persona fisica richiedente (compreso il cognome da nubile):

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

- quando un cognome è composto da più nomi, sarebbe possibile richiedere l'uno o l'altro dei nomi che compongono il cognome; una parte o l'insieme di questi nomi; non sarebbe invece ammesso abbreviarli;
 - potrebbe essere richiesto il solo cognome, senza l'aggiunta di nessun altro elemento complementare;
 - i cognomi di soli due caratteri sarebbero esclusi (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a ODIn);
 - un cognome che è una denominazione generica ("carpentiere.swiss", "pescatore.swiss", "macellaio.swiss") non potrebbe essere richiesto da una persona fisica, poiché una tale denominazione può essere assegnata unicamente nell'ambito di un mandato di nomina secondo l'articolo 56 ODIn; le persone fisiche avrebbero sufficienti possibilità per completare il loro cognome con il loro nome proprio o altri elementi distintivi (v. sotto).
- **Il nome o i nomi della persona fisica richiedente:** un nome proprio può essere richiesto da solo, senza menzionare il cognome o aggiungere altre denominazioni complementari (ad es. "olivia.swiss" o "rolf.swiss").

I cognomi e gli altri nomi attestati nel registro dello stato civile, così come i nomi propri, sono gli elementi principali per identificare o individuare una persona fisica. Come richiesto per i nomi di dominio ".swiss", questi nomi permettono di stabilire un rapporto oggettivo che deve quindi essere considerato legittimo e sufficiente (presunzione legale) tra la persona fisica richiedente e la denominazione richiesta.

- Al posto del cognome o del nome proprio, una persona fisica potrebbe richiedere l'attribuzione di **qualsiasi altro segno distintivo esclusivo di cui è legalmente titolare (soprattutto un marchio)**.

I richiedenti potrebbero anche **integrare** l'elemento o gli elementi obbligatori con **denominazioni scelte liberamente** che li rappresentano, caratterizzano, distinguono o identificano, in particolare:

- indicazioni geografiche: Cantone, Comune di domicilio, fiume, località, ecc;
- menzione di attività, hobby, professioni esercitate, ecc;
- soprannome/i, appellativo/i, pseudonimo/i, acronimo/i ("sigle") e altre abbreviazioni che rappresentano la persona fisica richiedente;
- nomi di fantasia.

La denominazione aggiuntiva desiderata/Le denominazioni aggiuntive desiderate sarebbero elementi non obbligatori di un nome di dominio. La scelta, il numero e l'ordine dei vari elementi che formano il nome di dominio sarebbero lasciati alla libera scelta della persona fisica richiedente. Queste denominazioni liberamente scelte dovrebbero avere un legame reale, supposto o anche ipotetico con il richiedente. Dei trattini possono essere utilizzati o meno tra i vari elementi o denominazioni che compongono il nome di dominio richiesto.

4.3 Processo di attribuzione (ordine di priorità)

Conformemente alla filosofia di ".swiss", che mira ad attribuire i nomi di dominio in modo ponderato, i richiedenti possono presentare una domanda di registrazione concorrente per un nome di dominio oggetto di una domanda iniziale, nei 20 giorni successivi alla sua pubblicazione, a condizione che possano dimostrare un rapporto oggettivo con la denominazione richiesta. Questa possibilità implica la determinazione di un **ordine di priorità in caso di domanda plurima** (art. 57 cpv. 2 ODIn).

Nel caso di domande plurime che coinvolgono una o più persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera o cittadini svizzeri, l'**ordine di priorità potrebbe essere determinato come segue:**

- gli enti pubblici o le organizzazioni di diritto pubblico manterrebbero la loro priorità sulle persone fisiche (cfr. art. 57 cpv. 2 lett. a ODIn in vigore);

Apertura del dominio ".swiss" alle persone fisiche - Consultazione

- le persone fisiche che detengono un diritto su un segno distintivo (diverso dal diritto al nome che ogni persona fisica ha in virtù della sua esistenza [art. 29 CC]) avrebbero la priorità sulle persone fisiche che non beneficiano di un tale diritto (art. 57 cpv. 2 lett. c ODIn in vigore); questo sarebbe il caso delle persone fisiche che possiedono un marchio protetto;
- le persone fisiche iscritte in quanto imprese nel registro di commercio (RC) avrebbero la priorità (ditte commerciali) sulle altre persone fisiche; è infatti conforme alla pratica commerciale che una società di persone appaia o sia identificata principalmente dal suo nome commerciale, che spesso include il cognome del fondatore o dell'esercente; ciò è anche in linea con la priorità data originariamente alle attività commerciali nell'ambito di ".swiss" e con il fatto che le persone fisiche avrebbero un ampio margine e una grande flessibilità nel richiedere nomi per distinguersi in modo sufficiente;
- le persone giuridiche, iscritte o meno nel RC (associazioni, fondazioni), avrebbero la priorità sulle persone fisiche, conformemente all'idea iniziale del dominio ".swiss" di dare la priorità alle imprese e alle persone giuridiche (organizzazioni di diritto pubblico, associazioni e altre fondazioni); soprattutto perché le persone fisiche avrebbero un ampio margine e una grande flessibilità nel richiedere nomi per distinguersi in modo sufficiente;
- nel caso di domande plurime che coinvolgono unicamente persone fisiche, prevarrebbe il principio "primo arrivato, primo servito"; verrebbe quindi data priorità alla prima domanda registrata nel sistema di attribuzione.

5 Allegato 2: Elenco delle organizzazioni consultate

1. economiesuisse
2. Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
3. Unione svizzera degli imprenditori
4. Centre patronal
5. Federazione delle imprese francofone (FER)
6. PRIVATIM Die Schweizerischen Datenschutzbeauftragten - Incaricati svizzeri per la protezione dei dati
7. Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
8. Fédération romande des consommateurs (FRC)
9. Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
10. ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
11. Konsumentenforum kf
12. asut
13. Svizzera turismo
14. Digitale Gesellschaft
15. ICTswitzerland
16. Internet Society Switzerland Chapter
17. simsa - Swiss Internet Industry Association
18. Swico - Associazione professionale dell'industria svizzera delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'industria online
19. Associazione degli svizzeri all'estero
20. Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
21. Associazione dei Comuni svizzeri
22. Unione delle città svizzere
23. Presenza Svizzera
24. SWITCH
25. CORE
26. Swizzonic
27. Hostpoint
28. Infomaniak
29. iNIC GmbH
30. Key-Systems LLC
31. Aronet GmbH
32. Cyon GmbH
33. Firestorm AG
34. Green.ch
35. VTX SA